

**CONSIGLIO COMUNALE DEL 28.04.2004. DELIBERA N. 17.**

**Oggetto : d.Lgs. 30.12.1992 n. 504 : Regolamento per la disciplina dell'Imposta comunale sugli Immobili (I.C .I.) : Modifiche ed integrazioni.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO CHE con proprio provvedimento n. 6 in data 11.01.1999 come modificato dal provvedimento n. 11 in data 15.03.1999 a seguito di chiarimenti richiesti con propria ordinanza dalla Sezione Coreco di Venezia il consiglio comunale di Torre di Mosto ha approvato il regolamento comunale per la disciplina della imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) ai sensi del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 come modificato dal D.LGs. 15.12.1997 n. 446;

CHE si rende necessario anche in relazione al lungo periodo di tempo intercorso dalla data della predetta approvazione ed alle intervenute modifiche legislative apportare allo stesso Regolamento alcune modifiche ed integrazioni;

CHE le modifiche ed integrazioni sono state predisposte dall'Ufficio segreteria comunale e che le stesse sono state oggetto di disamina da parte della Conferenza dei Capigruppo e della 1^ Commissione consiliare nella seduta congiunta del 26.04.2004;

DOPO CHE il Sindaco – Presidente ha relazionato sulle modifiche proposte secondo le note illustrative predisposte dallo stesso ufficio segreteria qui sotto riportate :

### **Articolo 3 – Oggetto dell'imposta.**

Al comma 2, lettera a) viene meglio precisato il concetto di utilizzabilità di un immobile che è indipendente dal rilascio di abitabilità od agibilità. La modifica introduce la dimostrazione della utilizzabilità del fabbricato a mezzo di prove indirette come contratti di luce, acqua, telefono etc. (ciò perché accade spesso che molti procrastinano la ultimazione della costruzione anche per ragioni di esenzione fiscale o di pagamento di imposta minore). E' normato anche il caso di fabbricato in corso di costruzione del quale solo una parte sia stata ultimata, in questo caso si ha un regime misto in cui viene soggetto ad imposta la parte di fabbricato ultimata ed il terreno edificabile viene ridotto della quota di volumetria della parte ultimata.

Al punto 3 – Terreni agricoli : viene precisato che agricoltori sono sia persone fisiche che giuridiche iscritte negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della Legge n. 9/1963 e soggetti all'obbligo del pagamento dei contributi relativi.

### **Articolo 4 – Esclusioni ed esenzioni**

Alla lettera c) del 1^ comma viene prevista una particolare procedura per i titolari di fabbricati rurali che intendano beneficiare della esclusione dal tributo.

Al 2^ comma vengono precisati e definiti gli immobili esenti dall'ICI in particolare alla lettera d) il regolamento viene adeguato alla Legge 01.08.2003 n. 206 relativa all'esonero ICI degli oratori e similari.

Viene precisato che l'esclusione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni richieste.

### **Articolo 5 – Base imponibile**

Per le aree fabbricabili (lettera d) viene precisato che spetta alla Giunta comunale determinare periodicamente per zone omogenee e secondo le destinazioni urbanistiche il valore di riferimento. Il valore delle aree è quello venale in comune commercio.

La determinazione del valore delle aree fabbricabili da parte della Giunta comunale costituisce valore di riferimento ed esclusivamente allo scopo di semplificare l'accertamento in quanto comunque il valore delle aree edificabili rimane quello venale in comune commercio.

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, l'articolo alla lettera c) il valore è determinato sulla base delle scritture contabili all'inizio di ciascun anno solare, oppure secondo i criteri fissati dall'articolo 7 della Legge 359/92.

In caso di locazione finanziaria (leasing) il valore del fabbricato viene determinato sulla base della rendita proposta a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla annotazione della proposta nei registri catastali.

### **Articolo 6**

In applicazione del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 artt. 42 e 48 il 1° comma conferma l'attribuzione alla Giunta comunale della fissazione annuale delle aliquote e delle detrazioni ICI e ciò prima della approvazione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento.

Al comma 3 viene prevista la forma di pubblicità della delibera della Giunta di determinazione delle aliquote e delle detrazioni annuali secondo la Circolare 16.04.2003 nn. 3/DPF del Ministero della Economia e Finanze.

### **Articolo 8 – Detrazioni e riduzione**

Il 1° comma prevede che sia la Giunta comunale e non il consiglio comunale a determinare annualmente le detrazioni sulla 1° abitazione

Il 2° comma alla lettera a) prevede che la dimora abituale del contribuente coincide con la residenza anagrafica, alla lettera b) viene introdotto per i non residenti in Italia l'obbligo della iscrizione all'AIRE.

Il 3° comma conferma la attribuzione al consiglio comunale di considerare come abitazione principale una serie di fattispecie elencate nello stesso articolo.

Al comma 5 viene riconosciuta in capo al consiglio comunale la competenza relativa all'esonero eventuale dal pagamento dell'ICI di porzioni di immobili di proprietà privata dati in uso, attraverso convenzione di comodato d'uso gratuito non inferiore a 10 anni con specifica clausola di mantenimento per tale periodo della destinazione d'uso, ad associazioni, gruppi e comitati, senza scopo di lucro, riconosciuti dal Comune da destinare a sede di musei, biblioteche, pinacoteche, etc. e relative attività.

Lo stesso consiglio comunale per determinate situazioni di bisogno può prevedere una detrazione superiore alla massima.

Se la Giunta comunale non determina l'ammontare della detrazione questa si intende fissata in € 103,29.

### **Articolo 9 - VERSAMENTI**

Il 1° comma definisce le modalità di pagamento (2 rate) dell'Imposta secondo le disposizioni contenute nella finanziaria del 2001.

La Giunta comunale può fissare in casi particolari termini diversi.

Viene disciplinato il caso di versamento a concessionario incompetente (comma 10) che è ritenuto valido e non sanzionabile a condizione che il Comune possa procedere al recupero della somma.

E' prevista la possibilità dell'utilizzo di strumenti telematici per la riscossione. I soggetti passivi residenti all'esterno possono versare l'imposta in una soluzione con il pagamento della maggiorazione del 3% degli interessi calcolata sulla quota di acconto da pagare entro il mese di giugno.

#### **Articolo 10 - Dichiarazione**

Viene ripristinata la dichiarazione delle variazioni intervenute.

Viene precisato che in caso di mancata dichiarazione entro i termini la variazione della base imponibile determinata con l'ultimo avviso di liquidazione ed accertamento regolarmente notificato al contribuente e contro il quale lo stesso non ha prodotto opposizione ed ha provveduto al versamento entro i termini, costituisce a tutti gli effetti di legge l'ultima dichiarazione presentata dal contribuente.

#### **Articolo 14 – Il funzionario responsabile**

Viene prevista la possibilità da parte del funzionario responsabile di nominare responsabile/i di istruttoria ed anche di delegare a terzi il procedimento.

DOPO che si sono avuti i seguenti interventi :

RAMON : Si sofferma l'articolo 3 e quello che riguarda i fabbricati rurali e le porzioni di terreno agricolo edificabili. Chiede di conoscere la versione data dal segretario comunale.

SINDACO : L'impegno era di passare al segretario comunale le osservazioni fatte in sede di commissione consiliare e conferenza di capigruppo alle quali lo stesso avrebbe dovuto dare chiarimenti.

SEGRETARIO COMUNALE : Premette di non avere ben compreso quali erano le osservazioni avanzate dalla commissione nel senso che sono stati presi appunti molto sintetici per cui non è riuscito a ben comprendere la portata delle problematiche sollevate per cui suggerisce che chi in commissione le aveva avanzate le esplicitasse in questa sede per porre lo stesso nella condizione di fornire chiarimenti e precisazioni nel merito.

RAMON : Dice di avere notato come in quella seduta il geom. Dall'Antonia non prendesse appunti.

SEGRETARIO COMUNALE : Per la verità gli appunti sono stati presi dal Geometra che lo sostituita essendo il segretario comunale in quel giorno ed ora impegnato a partecipare al consiglio comunale del Comune di Ceggia. Solo che non è riuscito a capire la problematica esatta sollevata.

RAMON : Ripete che si pone il problema dei fabbricati dell'articolo 2 condivide sulla impostazione relativa agli edifici parzialmente finiti etc.per cui non si chiede il certificato di abitabilità e che quindi su questo edificio ultimato o porzione di esso il cittadino paghi l'ICI. Il problema da lui posto è quello relativo ad un'area nella quale vi sia ancora volumetria ancora a disposizione, con la Variante generale al PRGC c'è una distribuzione di volumetria aggiuntiva, per cui si chiede se questa volumetria

aggiuntiva uno debba pagare ICI aggiuntiva. Ci sono spazi con capacità edificatoria sui quali vi potrebbe essere il pagamento di un'ICI aggiuntiva.

SEGRETARIO COMUNALE : Se l'area è di pertinenza del fabbricato la maggiore volumetria attribuita alla stessa diventerà maggiore ICI solo se utilizzata in quanto il valore ai fini ICI del terreno di pertinenza è assorbito da quello del fabbricato.

RAMON : Per i terreni agricoli ha qualche perplessità sul fatto che il fabbricato rurale bene strumentale alla gestione della azienda è esente solo se è di proprietà dell'imprenditore agricolo a titolo principale, a volte si può verificare il caso che il fabbricato sia intestato al padre, assieme al quale vivono i figli o nuclei familiari che lavorano fuori dell'azienda e sommando i redditi quello agricolo non è maggiore della metà, e si trovano tuttavia ad avere la esenzione dell'ICI e quindi questa è una disparità. Molti vivono in zona agricola ma hanno una attività diversa da quella agricola.

SEGRETARIO COMUNALE : Vi sono disposizioni per le quali anche chi non è più coltivatore diretto ma è pensionato agricolo che ha il beneficio della esenzione.

RAMON : La cosa gli desta ulteriori perplessità in quanto vi sono delle famiglie che hanno i figli che fanno gli artigiani edili ed abitano con il padre in questi casi facendo il cumulo del reddito del nucleo familiare questo è superiore non è un reddito agricolo e quindi perché queste situazioni non devono pagare l'ICI. E' il caso di superare questa situazione di disparità con una norma regolamentare.

SEGRETARIO COMUNALE : La norma regolamentare non può sovrapporsi ad una disposizione legislativa. Nel caso di specie basta che il requisito di ruralità sia in capo ad almeno un soggetto a condizione che il fabbricato sia unico anche se con più alloggi. (Legge 139/98).

RAMON : Si può dire che se in un fabbricato vi sono più redditi si farà il cumulo di essi.

SEGRETARIO COMUNALE : Chiede di conoscere quindi quale sarebbe la proposta di variazione del regolamento.

RAMON : La proposta sarebbe quella per cui se l'imprenditore agricolo non è attivo, oltre ad essere pensionato e con lui abitano più familiari che lavorano non in agricoltura, si farà il cumulo dei redditi e se questo supera il reddito agricolo l'ICI si pagherà per intero.

PALUDETTO : Ritiene che la legge abbia tenuto conto che gli edifici rurali hanno disagi maggiori di quelli del centro urbano (minori servizi) ecco perché c'è l'esenzione.

SEGRETARIO COMUNALE : E' l'articolo 4 è quello che riguarda gli edifici rurali.

RAMON : Questo era un articolo già discusso. La legge lascia troppa facilità non dice ad evadere ma alle autocertificazioni senza puntuale verifica di queste. Rimane sempre il problema di chi vive con l'imprenditore agricolo anche se pensionato e magari svolge una attività diversa con reddito diverso.

SEGRETARIO COMUNALE : L'ICI colpisce i fabbricati non i redditi.

SINDACO : Gli sembra di capire quindi che la legge non consenta di prevedere quanto chiede il consigliere Ramon.

RAMON : Ritiene che paghi l'ICI quella porzione di fabbricato utilizzata da chi non svolge funzioni di attività agricola e quindi non può avere le esenzioni agricole. Per costruire in zona agricola occorre essere coltivatori diretti a titolo principale. Vi sono molte case rurali che vengono utilizzate frazionandole e ricavando più unità abitative.

SEGRETARIO COMUNALE : Il concetto è questo : se vi è un unico fabbricato rurale utilizzato da più soggetti, i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti almeno in capo ad uno di essi, se invece in un terreno in cui è svolta l'attività agricola insistono più unità immobiliari ad uso abitativo i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente. Nel caso di utilizzo di più unità ad uso abitativo da parte dei componenti lo stesso nucleo familiare, il riconoscimento di ruralità dei medesimi è subordinato oltre alla esistenza dei requisiti indicati dal comma 3 dell'articolo 9 della Legge 557/93 anche al limite massimo di 5 vani catastali o comunque di 80 mq. per abitante ed un vano catastale di 20 mq. per ogni altro abitante oltre il primo.

SINDACO : I regolamenti sono fatti anche per essere cambiati per cui propone di approvare questo regolamento come modificato secondo le proposte esaminate in Commissione e Conferenza di Capigruppo, affidandosi alle esperienze che matureranno in materia gli uffici comunali.

CONSIDERATO CHE in deroga all'articolo 52, 2<sup>a</sup> comma, del D.Lgs. 15.12.1999 n. 446 e dell'articolo 3 della Legge 27.07.2000 n. 212, l'articolo 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28.12.2001 n. 448 prevede che il termine per deliberare, fra l'altro, i regolamenti comunali relativi alle entrate degli enti locali, e loro modifiche ed integrazioni, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali regolamenti anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè assunti entro il suddetto termine, hanno effetto dal 1<sup>a</sup> gennaio dell'anno di riferimento;

CHE l'articolo 1, comma 1, del D.L. 29.03.2004 n. 80, pubblicato nella G.U. n. 75 del 30.03.2004, prevede il differimento al 31.05.2004 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2004 degli enti locali per cui le modifiche ed integrazioni al regolamento in oggetto, ove approvate con il presente provvedimento, hanno effetto dal 1<sup>a</sup> gennaio del 2004;

Visto l'articolo 42, 2<sup>a</sup> comma del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 30.12.1992 n. 504;

VISTO il D.Lgs. 15.12.1997 n. 446;

VISTA la legge 27 luglio 2000 n. 212;

Vista la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n.3;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del settore 1<sup>a</sup> ai sensi dell'articolo 49 del Tuel 18.08.2000 n.267;

PRESO ATTO CHE il Segretario Comunale ha svolto le funzioni di cui all'articolo 97, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da n. 16 (Sedici) consiglieri comunali presenti e votanti;

## **DELIBERA**

- 1) Di apportare al Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) le modifiche indicate nella parte narrativa del presente atto secondo l'elaborato allegato "1" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della Legge 23.12.2000 n. 388 come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28.12.2001 n. 448, anche in deroga all'articolo 3 della Legge 27.12.2000 n. 212, le disposizioni contenute nelle modifiche al regolamento di cui al precedente punto 1) hanno effetto dal 1° gennaio 2004 essendo stato prorogato al 31.05.2004 il termine ultimo per l'approvazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione 2004 giusta disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, del D.L. 29.03.2004 n. 80;
- 3) Di dare atto che ai sensi dell'articolo 4 della Legge 07.08.1990 n. 241 il responsabile del procedimento amministrativo conseguente al presente atto è il responsabile del 1° Settore;
- 4) Di dare atto che ai sensi dell'articolo 1 comma 1 lettera s) del D.Lgs. 30.12.1999 n. 506 di modifica ed integrazione dell'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 il presente provvedimento e relativo allegato deve essere trasmesso, anche in via telematica, per la pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale con le modalità contenute nella Circolare 16.04.2003 n. 3/DPF del Ministero dell'Economia e Finanze pubblicata nella G.U. S.G. n. 123 del 29.05.2003;

~~~~~

Parere regolarità tecnica e contabile : Favorevole.

Il Responsabile Settore 1^

- dr.Puppulin Giannino -

**ALLEGATO "1" ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.  
17 DEL 28.04.2004**

**REGOLAMENTO PER LA  
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA  
COMUNALE SUGLI IMMOBILI  
(I.C.I.)**

Approvato con delibera del C.C. n. 6 del 11.01.1999 e modificato con delibera del C.C. n. 11 del 15.03.1999 chiarimento Ordinanza Co.re.co. di Venezia n. 32 del 20.01.1999.

**N.B. In grassetto sono riportate le correzioni e modifiche**

|               |                        |                              |
|---------------|------------------------|------------------------------|
| <b>ART. 1</b> | <b>SOGGETTO ATTIVO</b> | <b>A chi è dovuta l'ICI?</b> |
|---------------|------------------------|------------------------------|

1. A decorrere dall'anno 1993<sup>1</sup>, soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Torre di Mosto per gli immobili siti interamente o prevalentemente sul proprio territorio
2. La prevalenza va intesa come quota superiore al 50% della superficie complessiva dell'immobile

|               |                         |                               |
|---------------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>ART. 2</b> | <b>SOGGETTO PASSIVO</b> | <b>Chi deve pagare l'ICI?</b> |
|---------------|-------------------------|-------------------------------|

1. Soggetti passivi dell'imposta (contribuenti) sono i titolari, anche se non residenti nel territorio dello stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività, dei diritti sugli immobili indicati nell'articolo 3 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni;
2. Nel caso di costituzione, di diritti reali di godimento di uso, usufrutto o abitazione, soggetto passivo è il titolare di tali diritti. Il titolare della sola "nuda proprietà" non è considerato soggetto passivo e, pertanto, è escluso da qualsiasi adempimento relativo agli obblighi di dichiarazione e relativo versamento;
3. Tutti i diritti di cui al comma 1 (con esclusione del diritto di abitazione per il coniuge superstite) devono essere costituiti mediante atti redatti in forma scritta e regolarmente registrati.
3. La natura di contribuente si acquista dalle seguenti date:
  - a) per atti fra vivi, dalla data di stipula degli atti di cui al precedente comma 3;

---

- b) in deroga a quanto previsto nella lettera a), in caso di fabbricati classificabili nel gruppo D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di contribuente a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria;
- c) in caso di successione sia legittima che testamentaria, dalla data del decesso del "de cuius";
- d) nel caso di usucapione, fin dalla data del possesso dell'immobile così come indicato nella sentenza di riconoscimento di tale diritto;
- e) in tutti gli altri casi, dalla data di acquisizione del diritto reale così come previsto dal codice civile.

|               |                             |                                         |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| <b>ART. 3</b> | <b>OGGETTO DELL'IMPOSTA</b> | <b>Su quali immobili si paga l'ICI?</b> |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------------------|

1. Costituiscono oggetto dell'imposta gli immobili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa, elencati nei commi successivi.

## **2.Fabbricati**

Per fabbricato si intende l'unità immobiliare<sup>5</sup> che è o deve essere iscritta al Nuovo catasto Edilizio Urbano (N.C.E.U.) con attribuzione di rendita autonoma e distinta<sup>6</sup>. Rientrano, pertanto, nel concetto di fabbricato

anche le seguenti unità immobiliari seppure non ancora iscritte al N.C.E.U. quelle:

- a) di nuova costruzione, ricostruzione o ristrutturazione che sono in attesa di assegnazione di rendita da parte del N.C.E.U. Tali unità acquisiscono la natura di fabbricato dalla data di ultimazione dei lavori, quali risulta dal "certificato di fine lavori" ovvero, se antecedente, dalla data **in cui è comunque utilizzabile, indipendentemente che sia stato o meno rilasciato il certificato di abitabilità od agibilità. L'utilizzo del fabbricato è dimostrabile anche a mezzo di prove indirette ( contratti di luce, acqua, telefono, etc.), riscontrabili quali elementi funzionali all'uso del fabbricato stesso (abitativo, industriale, commerciale, etc.). In caso di fabbricato in corso di**
-

**costruzione, del quale solo una parte sia stata ultimata, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta dalla data di ultimazione dei lavori, anche se parziale, ovvero, se antecedente, dalla data in cui la parte ultimata è comunque utilizzata. Conseguentemente la superficie dell'area edificabile sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta della quota risultante dal rapporto volumetrico esistente tra la parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato e quella complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato.**

- b) che, avendo perso i requisiti di ruralità (fabbricati "ex rurali"), devono essere iscritte al N.C.E.U. nei termini previsti dalla Legge. Tali unità acquisiscono la natura di fabbricato dal momento in cui hanno perso almeno uno dei requisiti di "ruralità" previsti dalla normativa vigente;
- c) che, "condonate o condonabili" in base alla normativa vigente, devono essere iscritte al N.C.E.U. Tali unità acquisiscono la natura di fabbricato a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori così come risulta dalla pratica di sanatoria edilizia ovvero, se antecedente, dalla data di effettivo utilizzo.

L'area occupata dal fabbricato e quella che ne costituisce pertinenza (intendendosi come tale esclusivamente quella che risulta iscritta al N.C.E.U. unitamente al fabbricato oppure se non individuata al N.C.E.U. quella parte di superficie determinabile in base al rapporto fra volumetria edificata e lo specifico coefficiente di edificabilità) è considerata parte integrante del fabbricato in quanto la rendita assegnata a quest'ultimo assorbe anche la redditività del terreno.

### **3. Aree fabbricabili**

- a) Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base:
    - 1) agli strumenti urbanistici generali o attuativi (Piano Regolatore Generale, Piano Particolareggiato, ecc.) ;
    - 2) alle possibilità effettive di edificazione, indipendentemente dagli strumenti urbanistici secondo i criteri previsti dalle disposizioni in materia di determinazione della indennità di espropriazione per pubblica utilità;
  - b) Rientrano, pertanto, nel concetto aree fabbricabili anche i seguenti immobili:
    - 1) le aree (comprendendo non solo l'area di risulta ma anche quella pertinenziale che consente di determinare la volumetria massima edificabile)
-

nelle quali sono in atto interventi di demolizione, recupero e ristrutturazione di fabbricati così come individuati al precedente comma 2;

2) le aree che, pur non risultando edificabili in base agli strumenti urbanistici, sono, di fatto, utilizzate a scopo edificatorio (limitatamente al periodo compreso fra la data di inizio e quella di ultimazione dei lavori) come, ad esempio:

- Aree in zona agricola nelle quali sono in corso interventi di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione di fabbricati;
- Aree nelle quali sono in corso interventi di costruzione, ricostruzione, recupero di fabbricati abusivi che, ai sensi della normativa vigente, sono sanabili mediante condono edilizio;

3) le aree che, soggette ad espropriazione per pubblica utilità, sono destinate alla realizzazione di edilizia pubblica ed edilizia residenziale

c) Non rientrano, invece, nel concetto di aree fabbricabili i seguenti immobili:

- 1) le aree pertinenziali dei fabbricati che non sono autonomamente edificabili e la cui redditività, comunque, è assorbita dalla rendita del fabbricato;
- 2) le aree sulle quali gravano vincoli di inedificabilità;
- 3) i terreni che, pur risultando edificabili in base agli strumenti urbanistici, sono posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale che mantengono sul fondo l'utilizzazione per lo svolgimento delle attività agricole così come precisate nel successivo comma 4.

d) In caso di variazione degli strumenti urbanistici, l'immobile acquisisce o perde la caratteristica di "area fabbricabile" con le seguenti decorrenze:

- 1) Per variazione da area inedificabile ad edificabile dalla data di pubblicazione sul "BUR" Bollettino Ufficiale Regionale del relativo provvedimento;
- 2) Per variazione da area edificabile a inedificabile dalla data di adozione da parte del Consiglio Comunale del relativo provvedimento.

### **3. Terreni agricoli**

a) Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività<sup>13</sup>:

- 1) coltivazione del fondo;
  - 2) silvicoltura;
  - 3) allevamento del bestiame;
-

- 4) manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa.
- b) Le attività sopra elencate devono essere svolte da:
- 1) coltivatori diretti o imprenditori agricoli **che esplicano la loro attività a titolo principale**. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli **che esplicano la loro attività** a titolo principale **gli agricoltori (persone fisiche o giuridiche)** che sono iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della Legge 9 gennaio 1963 n. 9, e sono soggetti al corrispondente obbligo **del pagamento dei contributi per** l'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia;
    - hanno un volume di affari derivante dalle attività agricole superiore alla metà del reddito complessivo (il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini IVA si presume pari al limite massimo di cui all'art. 34, comma 3 del DPR 633/72);
  - 2) soggetti diversi dal coltivatore diretto o imprenditore agricolo che coltivano il fondo non per l'esclusivo autoconsumo familiare ma al fine della commercializzazione dei prodotti che richiede il rilascio della partita IVA.

|               |                                |                                                           |
|---------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Art. 4</b> | <b>ESCLUSIONI ED ESENZIONI</b> | <b>Quali gli immobili esclusi e quali quelli esenti ?</b> |
|---------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|

1. Sono **immobili esclusi** dall'imposta quelli che non sono classificabili come fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli, e che a titolo esemplificativo, si elencano di seguito:
    - a) le aree pertinenziali dei fabbricati che non sono autonomamente edificabili e le cui redditività, comunque, è assorbita dalla rendita del fabbricato, ancorché distintamente iscritte al Nuovo Catasto Edilizio Urbano;
    - b) terreni che, non compresi fra le aree edificabili negli strumenti urbanistici, non sono abitualmente adibiti ad attività agricole e, quindi, non rientrano nemmeno nel concetto di terreni agricoli quali ad esempio<sup>15</sup>:
      - 1) terreni normalmente inutilizzati (cosiddetti terreni "incolti");
      - 2) terreni destinati a verde o a parcheggi pubblici o privati;
-

- 3) terreni privi di reddito dominicale, utilizzati direttamente per attività industriali, artigianali, ecc. che non consentano un utilizzo edificatorio
- 4) terreni (cosiddetti piccoli appezzamenti, orticelli e simili) sui quali le attività agricole sono finalizzate esclusivamente all'autoconsumo familiare;
- c) fabbricati rurali che mantengano i requisiti di ruralità secondo i criteri di cui all'articolo 9, comma 3, della Legge 26.02.1994 n. 133 come novellato dall'articolo 2 del DPR 23.03.1998, n. 139. **I contribuenti interessati a beneficiare della esclusione devono presentare all'Ufficio Tributi una dichiarazione ai sensi del DPR 196/2003 sottoscritta esclusivamente dall'interessato e munita di fotocopia di valido documento di identità, attestante il possesso dei requisiti di ruralità sopraindicati. La dichiarazione deve essere prodotta entro i termini per il versamento dell'acconto di imposta per l'anno di riferimento con effetto anche per gli anni successivi qualora permangano i requisiti stessi. L'interessato è tenuto a presentare la dichiarazione di variazione entro 90 giorni dal venir meno dei requisiti che danno diritto alla esclusione.;**
- 2) Sono **immobili esenti** dall'imposta, per il periodo durante il quale sussistono le condizioni prescritte, quelli di seguito elencati:
- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle provincie, nonché dai comuni, dalle comunità montane, dalle aziende sanitarie locali (A.S.L.)<sup>17</sup>, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome, dalle camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura, ad eccezione di quelli destinati ad attività commerciali, industriali, artigianali, direzionali e residenziali<sup>18</sup>;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/ 1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali (musei, archivi, cineteche, emeroteche e simili) posseduti dallo Stato, da privati, da enti pubblici, da istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell'immobile<sup>19</sup>;
- d) i fabbricati destinati all'esercizio del culto, e le loro pertinenze, **ivi compresi gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari ai sensi dell'articolo 2 della Legge 01.08.2003 n. 206**, purché compatibili con le norme costituzionali;
-

- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede **indicati negli artt. 13,14,15 e 16 del Trattato lateranense sottoscritto l'11.02.1929 e reso esecutivo con L. 27.05.1980 n. 810;**
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali volte all'integrazione sociale e all'assistenza dei soggetti portatori di handicap (**L. 05.02.1992 n. 104**), limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
- h) gli immobili<sup>22</sup> posseduti ed utilizzati da enti non commerciali e organizzazioni non lucrative di utilità sociale ("ONLUS") - **articolo 87 del Tuir DPR 22.12.1986 n. 917 e successive modificazioni** - destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione **religiosa**.

**2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.**

| Art. 5 | BASE IMPONIBILE | Su cosa si paga l'ICI? |
|--------|-----------------|------------------------|
|--------|-----------------|------------------------|

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili, di cui al precedente articolo 3, rapportato alla quota ed al periodo di possesso come specificato nei successivi commi.

2. Il **valore degli immobili** è determinato secondo i seguenti criteri:

**a) Fabbricati iscritti in catasto**

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1<sup>o</sup> gennaio

---

dell'anno di imposizione (rivalutate, dall'anno d'imposta 1997 e fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, del 5%)<sup>25</sup>, i seguenti moltiplicatori:

- |                                                      |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| 1) Fabbricati categorie A, B, e C (escluso A10 e C1) | moltiplicatore = |
| 100                                                  |                  |
| 2) Fabbricati categorie D e A10                      | moltiplicatore   |
| = 50                                                 |                  |
| 3) Fabbricati categorie C1                           | moltiplicatore   |
| = 34                                                 |                  |

#### b) **Fabbricati non iscritti in catasto**

Per i fabbricati, diversi da quelli indicati alla successiva lettera C), non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati già iscritti in catasto per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati simili già iscritti applicando gli stessi criteri indicati nella precedente lettera a);

#### c) **Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D**

Per i fabbricati classificabili nel gruppo **catastale D**, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato sulla base delle scritture di bilancio (stato patrimoniale e registro beni ammortizzabili - immobili) alla data di inizio di ciascun anno solare **ovvero, se successiva, alla data di acquisizione secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'art. 7 del D.L. 11.07.1992 n. 3333 convertito, con modificazioni, nella Legge 08.08.1992 n. 359**, applicando ai costi di acquisizione o incrementativi gli appositi coefficienti **stabiliti dal Ministero delle Finanze pubblicati nella G.U.** I costi di acquisizione degli immobili contribuiscono da subito a formare la base imponibile mentre i costi incrementativi rilevano dal 1<sup>a</sup> gennaio dell'anno successivo. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura "DOCFA"<sup>27</sup> di determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale

---

tale rendita è stata annotata negli atti catastali; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture (con gli stessi criteri indicati nel precedente periodo) del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

**In caso di locazione finanziaria, il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con Decreto Ministero delle Finanze del 19.04.1994 n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma dell'art. 11 del D.Lgs. 504/92; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.**

d) **Aree fabbricabili**

1) Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;

**2) In applicazione della facoltà di cui all'art. 59, comma 1 lett. G), la Giunta comunale, al fine di evitare al massimo l'insorgere di contenzioso e di azioni di accertamento, con la deliberazione di cui al successivo art. 6, comma 1, può determinare periodicamente e per zone omogenee e secondo le destinazioni urbanistiche, valori di riferimento al fine dell'espletamento della attività di accertamento relative alle aree fabbricabili. Fermo restando che il valore delle aree edificabili è quello venale in comune commercio come stabilito dall'art. 5 del D.Lgs. 504/92, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore, nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti**

---

**tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella apposita Tabella contenuta nella stessa delibera di Giunta comunale.**

3) In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato demolizione di fabbricato, di interventi di recupero quali quelli di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e urbanistica<sup>29</sup>, la base imponibile è costituita dal valore dell'area senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

#### e) Terreni agricoli

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione (rivalutate, dall'anno d'imposta 1997 e fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo del 25%<sup>30</sup>), un moltiplicatore pari a 75 (settantacinque). Per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli, a titolo principale, la base imponibile è determinata secondo il seguente schema:

| <b>Valore del terreno (*)</b> | <b>Base imponibile</b>                             | <b>Coefficiente di calcolo</b> |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| Fino a <b>€25.822,84</b>      | Nulla                                              | Nulla                          |
| Fino a <b>€61.974,82</b>      | (valore - <b>25.822,84</b> )                       | x 0.30                         |
| Fino a <b>€103.291,37</b>     | <b>€10.845,59</b> + (valore - <b>61.974,82</b> )   | x 0.50                         |
| Fino a <b>€129.114,22</b>     | <b>€31.503,87</b> + (valore - <b>€103.291,37</b> ) | x 0.75                         |
| Oltre                         | <b>€50.871,00</b> + (valore - <b>€129.114,22</b> ) | x 1.00                         |

(\*) Si considera il valore complessivo dei terreni condotti dal medesimo soggetto anche se ubicati nei territori di più comuni

La detrazione di **€ 25.822,84** e le riduzioni della base imponibile si applicano in proporzione al valore del terreno, alla quota e alla durata del possesso nel corso dell'anno.

3. La **quota di possesso indica** la percentuale di proprietà o di altro diritto reale sugli immobili oggetto d'imposta.

4. Il **periodo di possesso** va considerato per mesi interi. a tal fine i mesi durante i quali il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.

|               |                                                                 |                                                              |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Art. 6</b> | <b>DETERMINAZIONE<br/>DELLE ALIQUOTE E DELLE<br/>DETRAZIONI</b> | <b>Chi decide le aliquote ICI ed entro<br/>quali limiti?</b> |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

1. **Le aliquote e le detrazioni di imposta sono approvate annualmente dalla Giunta comunale con deliberazione adottata ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, stabilendo l'aliquota nelle misure fissate dalla legge, in misura unica o differenziata, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed a criteri di equità fiscale, di cui all'art. 6 del D.Lgs. 504/92.**

2. Qualora la deliberazione non venga adottata entro i termini di cui al comma 1, si applica l'aliquota del 4 per mille, fermo restando che è obbligatoria l'applicazione dell'aliquota massima del 7 per mille nel caso il Comune abbia dichiarato lo stato di dissesto finanziario<sup>33</sup>.

3. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, I.C.I., è pubblicata **sul sito Internet del Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze e mediante avviso sintetico da parte dello stesso Ministero da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale (Circolare 16.04.2003 n. 3/DPF).**

|               |                                    |                                         |
|---------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Art. 7</b> | <b>DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA</b> | <b>Come si calcola l'imposta lorda?</b> |
|---------------|------------------------------------|-----------------------------------------|

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile, calcolata secondo i criteri indicati nel precedente articolo 5, l'aliquota o le aliquote previste dal precedente articolo 6 in relazione alle condizioni indicate.

|               |                               |                                        |
|---------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| <b>ART. 8</b> | <b>DETRAZIONI E RIDUZIONE</b> | <b>Quali sono le agevolazioni ICI?</b> |
|---------------|-------------------------------|----------------------------------------|

---

1. **La Giunta comunale** con la stessa deliberazione con la quale annualmente determina le aliquote ICI, stabilisce la misura da **€ 103,29** a **€ 258,22** della detrazione da applicare all'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.
  
  2. Per abitazione principale si intende:
    - a) l'unità immobiliare nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento e i suoi familiari vi dimorano abitualmente **e ciò deve essere comprovato dalla residenza anagrafica** ;
    - b) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato **ed iscritti all'A.I.R.E** adibita ad abitazione a condizione che non risulti locata **o concessa in comodato d'uso**;
    - c) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa , adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, aventi la residenza anagrafica nel comune;
    - d) gli alloggi regolarmente assegnati **dal Comune stesso e** dagli Istituti o Aziende per l'edilizia economica residenziale (ad esempio ATER).
  
  3. Il Consiglio Comunale, con **provvedimento da assumere prima della approvazione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento**, può considerare abitazione principale, ai fini della detrazione, le seguenti unità immobiliari:
    - a) le pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (ad esempio garage, cantine, soffitte, rispostigli, ecc)<sup>38</sup>
    - b) le unità immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locatate **o concesse in comodato d'uso**;
    - c) le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al 1° grado di parentela adibite a loro abitazione principale;
  
  4. **Al fine di poter beneficiare di dette agevolazioni, il contribuente è tenuto a presentare al Comune regolare dichiarazione I.C.I. ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 504/92, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si è beneficiato della agevolazione. Qualora successivamente vengano a cessare le condizioni di fatto di cui al presente comma, presenterà nuova dichiarazione di variazione.**
-

5. **Con lo stesso provvedimento il consiglio comunale può decidere di esonerare dal pagamento della imposta immobili o porzioni di immobili di proprietà privata dati in uso, attraverso convenzione di comodato gratuito di durata non inferiore ad anni 10 con specifica clausola di mantenimento per tale periodo della destinazione d'uso, ad associazioni, gruppi e comitati, senza scopo di lucro, riconosciuti dal Comune da destinare a sede di musei, biblioteche, pinacoteche, etc. e relative attività;**
6. Nel rispetto dell'equilibrio del bilancio, per le unità immobiliari di cui alle lettere a), b), c) del precedente comma 2) e lettera b) del precedente comma 3), la detrazione di cui al precedente comma 1 può essere determinata, **dal consiglio comunale con lo stesso provvedimento di cui al precedente comma 2**, anche in misura superiore a **€258,22** e fino a concorrenza dell'imposta dovuta per le singole unità immobiliari, anche limitandola a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale da indicare nel medesimo atto. In tal caso non può essere applicata una aliquota superiore per le unità immobiliari a disposizione del contribuente (unità ad uso abitazione non locate);
7. n alternativa alla detrazione eccedente **€ 103,29** di cui ai precedenti commi, l'imposta dovuta può essere ridotta fino al 50%, anche limitatamente alle categoria di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale;
8. Qualora **la Giunta comunale** non determini alcuna misura la detrazione da applicare **resta comunque fissata in €103,29;**
9. In caso di più contitolari che dimorano nella stessa abitazione principale (come individuata nei precedenti commi 2) e 3), la detrazione di cui al presente articolo va suddivisa tra loro in parti uguali indipendentemente dalle rispettive quote di possesso. Qualora l'abitazione principale sia occupata da uno solo dei contitolari la detrazione spetta interamente allo stesso.
10. La detrazione si applica in occasione dei singoli versamenti dell'imposta e secondo le stesse percentuali riferite ai versamenti medesimi secondo le misure di cui al successivo art.9, comma 2.
11. 8. Per i fabbricati inagibili o inabitabili:
  - a) l'imposta è ridotta del 50 per cento se i fabbricati sono dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non sono utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio **tecnico comunale** con perizia a carico del proprietario su domanda, redatta in carta semplice, da parte del contribuente. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà., **con le modalità previste dal DPR 445/2000;**
  - b) b) la riduzione dell'imposta si applica alla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio **tecnico comunale** oppure dalla data di presentazione al Comune della dchiarazione sostitutiva, in osservanza alle disposizioni vigenti in materia, attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità. Per il riconoscimento di

tale riduzione va presentata la relativa comunicazione di cui al successivo articolo 11.

- d) sono considerati inagibili o inabitabili ai fini del presente articolo i fabbricati che oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati, secondo le indicazioni fissate dal Comune attraverso apposito provvedimento del responsabile settore tecnico. Non possono considerarsi tali gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, manutenzione, recupero, restauro, ristrutturazione, ammodernamento o al miglioramento degli edifici.

|               |                   |                                     |
|---------------|-------------------|-------------------------------------|
| <b>Art. 9</b> | <b>VERSAMENTI</b> | <b>Quando e come si paga l'ICI?</b> |
|---------------|-------------------|-------------------------------------|

- 1. I soggetti passivi devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il mese di giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1<sup>a</sup> al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il mese di giugno.**
  2. Ai sensi degli articoli 52 e 59 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446<sup>42</sup> i termini dei versamenti dell'Imposta di cui sopra possono essere modificati per razionalizzare ed armonizzare le scadenze con gli altri tributi comunali ed al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti.
  3. Ai sensi dell'articolo 59, 1° comma lett. o), del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 **la Giunta comunale, su proposta del responsabile del servizio**, nel caso si verificano le condizioni sotto riportate, può stabilire con proprio provvedimento motivato il differimento e la rateizzazione del pagamento di una rata ICI in scadenza nel caso di calamità naturali di grave entità;
  4. il differimento e la rateizzazione di una rata ICI in scadenza entro il termine massimo di (sei mesi) nel caso di gravi e comprovate situazioni di disagio economico che vengono accertate dall'Ufficio Assistenza.
-

- 7. Si considerano correttamente eseguiti i versamenti effettuati, interamente o parzialmente, da un erede a nome del defunto oppure a suo nome, purchè l'imposta corrisponda a quella dovuta a seguito di variazione. Tale possibilità è concessa unicamente per l'anno in cui si è verificato il decesso**
- 8. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento (cioè dalla data di inizio del procedimento fino a quella dell'eventuale decreto di trasferimento dell'immobile, o di chiusura del fallimento nel caso di mancata assegnazione) ed è prelevata nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre (03) mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato (cioè entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento dell'immobile oppure dalla data di chiusura del fallimento quando la procedura si chiuda senza la vendita dell'immobile).**
- 9. In applicazione dell'art. 59, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 446/97, il versamento dell'intera imposta dovuta da più contitolari di immobili, e solo per essi, può essere effettuato anche per conto di tutti gli altri da uno solo contitolare, indicando i dati relativi ai contitolari nell'apposito modulo di versamento ed a condizione che lo stesso non richieda il rimborso della maggiore somma pagata rispetto a quella conseguente la propria quota di possesso.**
- 10. Sono considerati validi e non sanzionabili i versamenti tempestivamente eseguiti, per giusto importo, a concessionario incompetente e/o ad altro Comune. Il contribuente resta comunque obbligato alla corresponsione della imposta, ove il comune non possa procedere al recupero diretto delle somme presso l'ente o il concessionario che le ha percepite.**
- 11. Il Comune procede su istanza di parte o d'ufficio al riversamento delle somme spettanti ad altro comune, quando erroneamente versate al Comune di Torre di Mosto, in quanto non competente.**
- 12. Non si fa luogo a versamento quando l'imposta dovuta per ogni anno risulta inferiore ad € 10,33. Resta fermo che i versamenti a titolo di ravvedimento operoso devono sempre essere eseguiti.**

#### 4. Modalità di pagamento

I versamenti devono avvenire su appositi moduli approvati dall'Ufficio Tributi con atto del Funzionario Responsabile e ispirati a criteri di semplicità e chiarezza.

**Per la riscossione spontanea dell'imposta il Comune può avvalersi di strumenti telematici mediante istituti bancari e servizi postali.**

**I soggetti passivi residenti all'estero possono effettuare il pagamento dell'imposta, oltre che nei modi sopraindicati, anche mediante unica soluzione entro la data di scadenza del versamento a saldo, con la maggiorazione del 3% degli interessi calcolati sulla quota che si sarebbe dovuto versare in acconto entro il mese di giugno.**

|                |                      |                                                          |
|----------------|----------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Art. 10</b> | <b>DICHIARAZIONE</b> | <b>Come dichiarare gli immobili posseduti al Comune?</b> |
|----------------|----------------------|----------------------------------------------------------|

1. I contribuenti devono **dichiarare**, entro **il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi**, l'acquisizione, la variazione o l'estinzione di uno dei diritti reali di godimento di cui all'art. 2, individuando gli immobili interessati. Se a tale comunicazione è sottoscritta da tutte le parti del rapporto, vale come dichiarazione sia di acquisizione che di cessazione della soggettività passiva.
2. Oltre ai casi di cui al precedente comma, i contribuenti devono **dichiarare** le eventuali altre variazioni dell'immobile che possono aver determinato una variazione della base imponibile entro **il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi** da verificarsi delle stesse.
3. **In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 del presente articolo, entro i termini ivi previsti, la variazione della base imponibile determinata dal Comune con l'ultimo avviso di liquidazione ed accertamento regolarmente notificato al contribuente e contro il quale il contribuente stesso non abbia prodotto ricorso entro i termini di legge ed abbia regolarmente provveduto al pagamento di quanto dovuto, costituisce, anche ai fini di quanto previsto dal 1<sup>a</sup> comma dell'art. 16 del D.Lgs. 504/92, l'ultima dichiarazione presentata dal contribuente stesso.**

4. La **dichiarazione** deve essere redatta su modelli approvati dal **Ministero dell'Economia e Finanze**

|                |                             |                                                  |
|----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Art. 11</b> | <b>RAVVEDIMENTO OPEROSO</b> | <b>Come rimediare in tempi brevi agli errori</b> |
|----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|

1. Il contribuente può porre rimedio ad eventuali infrazioni, violazioni od omissioni secondo i tempi e le modalità di cui all'articolo 13 D. Lgs.vo N. 472 del 18.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni, beneficiando della riduzione delle sanzioni.

|                |                     |  |
|----------------|---------------------|--|
| <b>Art. 12</b> | <b>LIQUIDAZIONE</b> |  |
|----------------|---------------------|--|

1. Sono eliminate tutte le operazioni di liquidazione diverse da quelle che rientrano nell'attività di accertamento di cui all'articolo 13.

|                |                                  |                                                                                              |
|----------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art. 13</b> | <b>ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA</b> | <b>Cosa succede se non si paga, si paga in modo parziale o non si comunicano i dati ICI?</b> |
|----------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

1. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, di ridurre gli adempimenti a carico dei contribuente e di potenziare l'attività di controllo sostanziale:

a) è introdotto l'obbligo del contribuente di comunicare al Comune gli acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività passiva, intervenuti nel corso dell'anno, entro il primo semestre dell'anno successivo. La comunicazione non assume il valore di dichiarazione ed ha una mera funzione di supporto, unitamente agli altri dati ed elementi in possesso del Comune, per l'esercizio dell'attività di accertamento sostanziale di cui alla successiva lettera f); essa deve contenere la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, con l'indicazione della causa che ha determinato i predetti mutamenti di soggettività passiva; per la sua mancata o tardiva trasmissione si applica la sanzione amministrativa da **€103,29** a **€516,44** riferita a ciascuna unità immobiliare;

- b) resta fermo l'obbligo, per il contribuente, di eseguire in autotassazione, entro le prescritte scadenze del 30 giugno e 20 dicembre di ogni anno, il versamento continua ad essere effettuato cumulativamente per tutti gli immobili posseduti dal contribuente nell'ambito del territorio del Comune;
- c) la Giunta Comunale, tenendo anche conto delle capacità operative dell'Ufficio Tributi individua, per ciascun anno di imposta, sulla base di criteri selettivi informati a principi di equità e di efficienza, i gruppi omogenei di contribuenti o di immobili da sottoporre a controllo;
- d) il funzionario responsabile ICI, in aderenza alle scelte operate dalla Giunta Comunale verifica, servendosi di ogni elemento e dato utili, ivi comprese le comunicazioni di cui alla precedente lettera a) , anche mediante collegamento con sistemi informativi immobiliari, la situazione di possesso del contribuente, rilevante ai fini ICI, nel corso dell'anno d'imposta considerato; determina la conseguente, complessiva imposta dovuta e se riscontra che il contribuente non l'ha versata, in tutto od in parte, emette, motivandolo, un apposito atto denominato "avviso di accertamento per omesso versamento ICI" con l'indicazione dell'ammontare di imposta ancora da corrispondere e dei relativi interessi;
- e) sull'ammontare di imposta che viene a risultare non versato in modo tempestivo, entro le prescritte scadenze, o reso tempestivo mediante il perfezionamento del ravvedimento operoso ai sensi delle lettere a) o b) dell'articolo 13 del D. Lgs. 18.12.1997, n. 472 e successive modificazioni **e della lettera h) del presente articolo**, si applica la sanzione amministrativa del 30% ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. del 18.12.1992, n. 471. La sanzione è irrogata con l'avviso indicato nella precedente lettera **d)**;
- f) alle sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere a) ed e) non è applicabile la definizione agevolata (riduzione ad un quarto) prevista dagli articoli 16, comma 3 e 17, comma 2, del D. Lgs. 18.12.1997, n. 472 né quella prevista dall'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 504/92, come sostituito dall'articolo 14 del D. Lgs. 18.12.1997, n. 473;
- g) l'avviso di cui alla precedente lettera d) deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

h) **Delle irregolarità che comportino l'emissione di un avviso di accertamento di cui alla lettera d) il c contribuente è informato con apposita comunicazione contenente l'invito a regolarizzare la propria posizione entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, usufruendo di una riduzione della sanzione di cui alla lettera e) a un quarto (1/4<sup>^</sup>) – e quindi al 7,5% - e della sanzione di cui alla lettera a) ad 1/4<sup>^</sup> (un quarto). In presenza di errori, una volta verificata la fondatezza dei rilievi del contribuente, verrà consegnata una nuova versione della comunicazione. In questo caso il versamento dell'imposta ancora dovuta e della sanzione ridotta dovrà avvenire entro 30 giorni dal rilascio della nuova versione degli esiti del controllo. La comunicazione non è un atto impositivo e pertanto non costituisce atto autonomamente impugnabile.**

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'articolo 4 del D. Lgs 30.12.1992, n. 504, ed hanno effetto per l'anno di imposta 1999 e successivi.

3. Per gli anni di imposta 1998 e precedenti continuano ad applicarsi il procedimento di accertamento disciplinato dal decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, con conseguente emissione degli avvisi di liquidazione sulla base della dichiarazione, degli avvisi di accertamento in rettifica per infedeltà della dichiarazione, degli avvisi di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione ed irrogazione delle corrispondenti sanzioni.

|                |                                    |                            |
|----------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>Art. 14</b> | <b>IL FUNZIONARIO RESPONSABILE</b> | <b>Chi gestisce l'ICI?</b> |
|----------------|------------------------------------|----------------------------|

1. Il Sindaco nomina, con proprio provvedimento, il funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.

2. Il predetto funzionario sottoscrive tutti i provvedimenti, le richieste, gli avvisi, gli atti connessi al contenzioso, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

3. **Per finalità organizzative il funzionario può avvalersi delle facoltà previste dall'articolo 5 della Legge 07.08.1990 n. 241 in materia di**

**nomina del responsabile di istruttoria e di delega del procedimento stesso.**

|                |                             |                                                                  |
|----------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Art. 15</b> | <b>RISCOSSIONE COATTIVA</b> | <b>Cosa succede se non si pagano gli avvisi di accertamento?</b> |
|----------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|

1. Le somme liquidate dal Comune per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate nell'art. 9 del presente regolamento, entro il termine di 90 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente in base alle modalità stabilite dal regolamento comunale per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie.
  2. a) mediante ruolo, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora il Comune si avvalga tramite apposita convenzione del concessionario del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28.01.1988 n. 43.  
b) mediante ingiunzione secondo le disposizioni di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni ed integrazioni, qualora il Comune svolga in proprio l'attività di riscossione coattiva o la affidi ai soggetti di cui alla lett. b) comma 5 dell'articolo 52 D. Lgs.vo 446/1997.
1. Nel caso di riscossione coattiva tramite ruolo, questo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è stato notificato al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.
  2. Nel caso di riscossione coattiva tramite ingiunzione, il relativo provvedimento deve essere notificato al contribuente entro cinque anni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro cinque anni dalla data di scadenza del periodo di sospensione.

|                |                 |                                             |
|----------------|-----------------|---------------------------------------------|
| <b>Art. 16</b> | <b>RIMBORSI</b> | <b>Cosa fare quando si è pagato di più?</b> |
|----------------|-----------------|---------------------------------------------|

#### 1. Disciplina generale:

a) Il contribuente può presentare al Comune al quale è stata versata l'imposta domanda di rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione;

b) Il diritto alla restituzione è accertato definitivamente in conseguenza ad un procedimento di contenzioso che si è concluso con una sentenza o atto divenuto definitivo. **Per gli anni d'imposta precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento i termini di prescrizione sono disciplinati al successivo articolo 22, comma 3. Il diritto alla restituzione è accertato definitivamente in conseguenza di un procedimento di contenzioso che si è concluso con una sentenza od un atto divenuto definitivo.** Detto procedimento può riferirsi sia a contenzioso instaurato nei confronti del Comune, che a contenzioso nei confronti di altro Ufficio se riguardante i presupposti dell'imposta comunale sugli immobili. Il diritto alla restituzione decorre dalla data di deposito dell'ultima sentenza o atto divenuto definitivo, o negli altri casi dalla data di comunicazione del relativo provvedimento.

#### 2. Rimborsi in caso di contenzioso sulle rendite catastali o sul reddito o valore:

Per gli immobili, sui quali a seguito di ricorso del contribuente contro l'attribuzione della rendita, reddito o valore, sia stata definitivamente accertata una minore rendita, reddito o valore, il rimborso delle somme versate in eccedenza, da richiedersi entro i termini di cui al comma 1, compete dal giorno successivo alla data di deposito del ricorso presso la Commissione Tributaria, ovvero dalla data di registrazione in atti della rendita rettificata. Sulle somme rimborsate per imposta vanno computati gli interessi nella misura di cui al comma 5 del presente articolo.

#### 3. Rimborsi in caso di attribuzione della rendita definitiva:

Per i fabbricati di cui al comma 2, lett. b) dell'articolo 5 del presente regolamento denunciati con rendita provvisoria, qualora la rendita attribuita dall'Ufficio Tecnico erariale sia inferiore a quella dichiarata dal contribuente, il Comune provvede al rimborso d'ufficio delle somme versate in eccedenza comprensive degli interessi di cui al comma 5 del presente articolo, per tutti gli anni, a partire dal 1994, in cui è stata versata l'imposta.

#### 4. Rimborsi in caso di usucapione:

Il contribuente che ha provveduto al versamento dell'imposta per gli immobili oggetto di sentenza di usucapione a favore di terzi, ha diritto al rimborso dell'imposta, comprensiva degli interessi nella misura di cui al comma 5 del presente regolamento, versata in eccedenza da richiedersi entro cinque anni dalla data di deposito della sentenza.

5. Interessi sui rimborsi:

Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi, nella misura indicata nell'art. 17 comma 2, per ogni semestre compiuto intercorrente tra la data di presentazione della domanda di rimborso e la data del provvedimento di liquidazione della maggior somma versata.

6. Compensazione:

Non è consentita compensazione degli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili se relativa a periodi di imposta diversi.

7. Esonero dal rimborso:

- a) non si fa luogo al rimborso quando l'importo complessivo risulta pari o inferiore ad **€ 10,33**.

|                |                              |                                                            |
|----------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Art. 17</b> | <b>SANZIONI ED INTERESSI</b> | <b>Quando si paga in più in caso di errori o omissioni</b> |
|----------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|

1. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si fa riferimento ai D.Lgs. 471, 472 e 473 del 18.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni nonché ai criteri approvati dal Consiglio Comunale.
2. gli interessi per la riscossione ed il rimborso dell'ICI, sono dovuti nelle misure stabilite con atto della Giunta comunale, nel rispetto dei criteri fissati dalla normativa vigente.

|                |                    |                                                   |
|----------------|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Art. 18</b> | <b>CONTENZIOSO</b> | <b>Come difendersi dalle pretese dell'Ufficio</b> |
|----------------|--------------------|---------------------------------------------------|

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, la cartella di pagamento, il provvedimento che respinge l'istanza o il tacito rifiuto sull'istanza di rimborso può essere proposto secondo le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 31.12.1992, n. 546 "Nuovo processo tributario" e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il ricorso deve essere proposto al Comune, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.
3. Il ricorso avverso il rifiuto tacito sull'istanza di rimborso può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione e fino a cinque anni dalla data del versamento.
4. Nei trenta giorni successivi alla notifica del ricorso al Comune, il contribuente si deve costituire in giudizio depositando copia del ricorso presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 311.12.1992, n. 546.

|                |                                   |                                                    |
|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Art. 19</b> | <b>ASSISTENZA AL CONTRIBUENTE</b> | <b>Come chiedere chiarimenti in casi difficili</b> |
|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|

1. I contribuenti possono sottoporre all'ufficio tributi quesiti scritti circa casi o situazioni di particolare complessità sui quali l'Ufficio è tenuto a dare il proprio parere scritto entro i termini previsti dal regolamento comunale che disciplina i procedimenti amministrativi adottato in applicazione della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Il parere dell'Ufficio non è comunque vincolante per il contribuente.
3. Qualora successivamente sul medesimo argomento o caso l'orientamento dell'ufficio si discosti dal parere precedentemente espresso, al contribuente che si era attenuto al parere dell'Ufficio non possono essere applicate sanzioni.

|                |                                             |                                                 |
|----------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Art. 20</b> | <b>POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI TRIBUTARI</b> | <b>Come incentivare l'attività dell'Ufficio</b> |
|----------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|

1. Al potenziamento dell'Ufficio Tributi Comunale per la gestione dell'ICI, dovrà essere annualmente destinata una somma pari ad una percentuale del gettito dell'ICI risultante dall'ultimo rendiconto della gestione approvato quale sarà decisa con apposito provvedimento della Giunta Comunale.

Ai fini del potenziamento dell'attività di accertamento l'organizzazione del servizio tributi è ispirata ai seguenti principi:

- a) formazione del personale addetto ;
- b) potenziamento delle strutture informatiche;
- c) interconnessione con i sistemi informatici immobiliari del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione;
- d) incentivazione del personale.

2. Ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446 e dell'art. 3 della Legge 23.12.1996, n.662 al personale addetto all'attività di gestione, controllo ed accertamento dell'ICI viene riservata, a titolo di compenso incentivante in aggiunta ai compensi previsti dal CCNL una quota, determinata con apposito provvedimento della Giunta Comunale, relativa alle maggiori entrate derivanti a seguito dell'attività di accertamento e controllo o riorganizzazione delle procedure di riscossione come indicato dall'art. 59 del sopracitato D.Lgs.15.12.1997 n. 446.

|                |               |                                                          |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Art. 21</b> | <b>RINVIO</b> | <b>Quali norme applicare se il regolamento non basta</b> |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------|

1. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative relative all'imposta comunale sugli immobili salvo quanto previsto dall'art. 59 del D. Lgs. n. 446/1997.
2. Tutte le successive norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia costituiscono automatica modifica del presente regolamento.

|                |                                 |                                                        |
|----------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Art. 22</b> | <b>DISPOSIZIONI TRANSITORIE</b> | <b>Quali norme applicare in attesa del regolamento</b> |
|----------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|

1. Per gli anni d'imposta in corso alla data di adozione del presente regolamento, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che non venga presentata istanza di rimborso da parte del contitolare che ha versato.
2. Per gli anni d'imposta antecedenti all'entrata in vigore del presente regolamento non si fa luogo all'applicazione di sanzioni per gli errori formali contenuti nelle denunce che non abbiano dato luogo ad evasione d'imposta.

3. Per gli anni d'imposta precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento, i termini di prescrizione relativi all'attività di liquidazione, accertamento e rimborso sono disciplinati dagli art. 11 e 13 del D.Lgs.vo 30.12.1992, n.504 e loro successive modificazioni ed integrazioni e da eventuali altre disposizioni normative in materia.
4. Per le violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del presente regolamento nonché per le violazioni connesse alle omesse, infedeli o tardive dichiarazioni ICI per l'anno d'imposta 1998, restano confermate le sanzioni previste dall'art. 14 del D.Lgs.vo 30.12.1992, n. 504, così come modificato dall'art. 14 del D.Lgs.vo 18.12.1997, n.473
5. Per il primo anno di entrata in vigore del presente regolamento, l'obbligo della comunicazione di cui al precedente art. 11 si considera regolarmente adempiuto se assolto entro i termini previsti dall'art. 10, comma 4, del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, anche utilizzando la dichiarazione conforme ai modelli ministeriali.

| Art. 23 | ENTRATA IN VIGORE | Quando si applicherà il regolamento |
|---------|-------------------|-------------------------------------|
|---------|-------------------|-------------------------------------|

1. Il presente regolamento approvato secondo le procedure dello Statuto Comunale e divenuto esecutivo ai sensi e per gli effetti della legge 08.06.1990 n. 142 e **successive modifiche ed integrazioni è entrato in vigore** in vigore il 1° gennaio 1999 ai sensi dell'art. 31 della Legge 23.12.1998 n. 448.  
Per l'anno 1999 ha effetto dal 1° gennaio 1999 ai sensi dell'articolo 31, comma 1 Legge 23.12.1998 n. 448 come modificato dal D.L. 26.01.1999, n. 8.
2. Il presente regolamento unitamente alla delibera comunale di approvazione, deve essere comunicato al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo e viene reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
2. Alle modifiche o integrazioni al presente regolamento si applicano, in deroga all'articolo 52 del D.LGs. 15.12.1997 n. 446 e all'articolo 3 della Legge 27.07.2000 n. 212, le disposizioni dell'articolo 53, comma 16 della Legge 23.12.2000 n. 448 come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28.12.2001 n. 448.

~~~~~